

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E MARCATURA CE

Seguono alcune delle risposte fornite dall'Avvocato Maurizio Iorio - in materia di assistenza tecnica - alle domande poste dai clienti o dagli associati di ANDEC nell'ambito della sua attività di consulenza e assistenza legale.

CONSUMO ENERGETICO – VENTILATORI
Importiamo e commercializziamo normali ventilatori elettrici di consumo. Ci hanno fatto constatare che gli apparecchi di ventilazione, in materia di risparmio energetico, sono soggetti a norme diverse a seconda che si tratti di cosiddetti «Comfort Fans» (soggetti al Regolamento 206/2012) o «ventilation units» (soggetti al Regolamento 1254/2014). A quale settore appartengono i nostri prodotti?

Il Regolamento UE n. 206/2012 - che si riferisce alla disciplina ERP, ossia al come fabbricare prodotti a basso consumo energetico - riguarda i normali ventilatori domestici (ossia i ventilatori semplici da tavolo commercializzati dalla vostra società) così definiti:

Article 2.5.

«comfort fan» means an appliance primarily designed for creating air movement around or on part of a human body for personal cooling comfort, including comfort fans that can perform additional functionalities such as lighting;

Invece, il Regolamento UE 1254/2014 - che si riferisce alla disciplina eco labelling, ossia a come etichettare i prodotti a basso consumo energetico - riguarda gli apparecchi aventi come scopo lo scambio dell'aria dall'interno all'esterno dell'edificio, definiti come segue:

Article 2 Definitions

For the purposes of this Regulation the following definitions shall apply: (1) 'ventilation unit' (VU) means an electricity driven appliance equipped with at least one



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it mentre sulla Web page (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

impeller, one motor and a casing and intended to replace utilised air by outdoor air in a building or a part of a building;

Questi ultimi sono pertanto estranei alla Vostra attività.

ALLOCAZIONE DEL MARCHIO CE

Il nostro mouse wireless è composto da 1 mouse wireless + 1 nano ricevitore. È sufficiente apporre la marcatura CE solo sul mouse wireless? O si obbliga ad apporre la marcatura CE su tutti e due?

Il marchio CE va apposto su ogni «apparecchio» soggetto alla normativa di cui trattasi (come definito all' art. 1 della D. 2009/5/CE e, dal 13 giugno 2016, in poi, all' art. 1 della D. 2014/53/UE); per «apparecchio» si intende un'apparecchiatura emittente e/o ricevente onde radio: nel caso di specie abbiamo un apparecchio che emette onde radio (il mouse) ed un apparecchio che le riceve (il nano ricevitore): le autorità di vigilanza ritengono, almeno in campo R&TTE, che normalmente la marcatura CE vada riprodotta su entrambi.

Tuttavia, a mio avviso è ben diverso il caso in cui come per lo più avviene il nano ricevitore è venduto solo ed esclusivamente col mouse e non ha alcuna funzione utile individuale, ossia non è in grado di funzionare con altri mouse diversi da quello a cui è tecnicamente «asservito». In tal riteniamo corretto ritenere che trattasi di mero componente e non di prodotto finito, con la conseguenza che la marcatura CE andrebbe riportata sul solo mouse in

**“Il ricambio
sostituito
durante il periodo
di garanzia
non gode di
un autonomo
periodo di
garanzia ma
dei due anni di
garanzia legale
del prodotto
in cui é stato
incorporato”.**

quanto apparecchio principale.

La Guida della Commissione alla Direttiva R&TTE 1999/5/CE (Ed. 20.04.2016 2010) - che dobbiamo considerare non esistendo ancora ad oggi una guida interpretativa della D.2014/53/UE - così recita:

1.2.2 Radio equipment

«When a product includes a radio or telecommunications terminal component, the component or, if it cannot be separated, the whole product is subject to the provisions of the R&TTE Directive... »

(R&TTE Guide - Version of 20 April 2009).

Diverso sarebbe il caso, ad esempio, di una scheda WLAN per pc venduta separatamente ed in grado di funzionare con

qualsiasi pc: in tal caso la scheda, pur costituendo un componente, sarebbe a tutti gli effetti un «apparecchio» ex D. R&TTE e D. Lgs 269/2001 e, in quanto tale, soggetto a separata marcatura CE e a distinta dichiarazione di conformità.

La nuova Direttiva RED (D. 2014/53/UE) destinata a sostituire la D. R&TTE dal 13 giugno 2016 in poi, così definisce all' art. 2.1. un apparecchiatura radio: «un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio ai fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione».

Sembra pertanto, stando alla nuova definizione, che un accessorio NON rientri comunque nella definizione di «apparecchiatura elettrica» oggetto della direttiva e pertanto non debba essere necessariamente marcato CE.

Nel diverso campo della compatibilità elettromagnetica la «Guide for the EMC Directive 2004/108/EC» del febbraio 2010 stabilisce quanto segue, con un chiarimento che sembrerebbe valido anche nel caso di specie:

3.4.1.1 CE marking of systems

A system which is only placed on the market as a whole need carry only one CE marking, which may be placed on any one of the constituent parts or units. However

the manufacturer may, if he wishes, place additional CE marking on the other parts of the system. This could be appropriate, for example, if the user were able to easily separate the constituent parts and make use of them separately. Additional CE marking does not incur the need for separate conformity assessment or additional declarations of conformity for the constituent parts.

If separate use could lead to a part or unit failing to comply with the protection requirements, a suitable warning should be included in the instructions for use, for example: The units of this system are intended to be used together, and must not

be operated separately.

If the manufacturer places any part of the system on the market separately, the relevant provisions of the Directive, conformity assessment, documentation and CE marking, apply separately to that part or unit, in addition to the requirements for the system as a whole.

LINGUA NELLA DOC E NELLE ISTRUZIONI

La nostra casa madre ha predisposto:

(a) Dichiarazione di conformità CE solo in lingua inglese (in allegato);

(b) Libretto di istruzioni in 12 lingue con dichiarazione di conformità in formato sintetico redatta nelle rispettive 12 lingue di cui al libretto di istruzioni (in allegato).

Ci chiediamo, in particolare con riferimento al punto b), se siamo tenuti a predisporre un libretto di istruzioni con dichiarazione di conformità in formato sintetico non solo con le 12 lingue già coperte ma con tutte le lingue dell'UE.

Le istruzioni devono essere in una lingua comprensibile nello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati (Cfr ad es. D. 2014/30/UE – EMC art. 9.4 ; D. 2014/53/ UE – RED art. 10.8); la legge italiana richiede la lingua italiana.

Le bozze di decreti legislativi di attuazione delle nuove direttive 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) e 2014/53/UE (RED) prevedono che la dichiarazione di conformità sia «tradotta in lingua italiana».

**“Il marchio CE
va sempre
apposto
sul prodotto,
con riferimento
a tutti i prodotti,
radio o non
radio; solo
se ciò non è
oggettivamente
possibile, va
riprodotto
sull’imballaggio”.**

APPARECCHI ESCLUSI DALLA DIRETTIVA EMC IN QUANTO “BENIGNI”

Vorremmo sapere se il seguente prodotto è soggetto a marcatura CE: CONVERTITORE SPINA MHL2.0 - SPINA HDMI + USB: tramite l’adattatore MHL2.0 / HDMI è possibile visualizzare i contenuti del telefono cellulare sugli schermi HD. Inoltre sono integrate funzioni ulteriori che permettono il controllo dello smartphone tramite telecomando dell’HDTV

Il prodotto da lei indicato sembra rientrare tra le apparecchiature potenzialmente coperte dalla normativa EMC (compatibilità elettromagnetica, di cui ora alla D. 2014/30/UE) ma che sono tuttavia esenti (quindi, esenti anche da marcatura CE) in quanto “intrinsecamente benigne” ossia incapaci di generare o subire emissioni elettromagnetiche in misura tale da essere in qualche modo rilevanti (D. 2014/30/UE, Art. 2.2.d); sono pertanto esclusi, a mò di esempio, i seguenti prodotti: cavi e cablaggi, pile ed accumulatori privi di circuiti attivi, cuffie e/o altoparlanti senza amplificazione, lampade portatili prive di circuiti attivi; induttori e trasformatori ad alta tensione; condensatori di rifasamento, motori asincroni, orologi al quarzo, lampade ad incandescenza, interruttori domestici privi di componenti attivi, antenne riceventi radio e TV, prese, spine, morsettiere, ecc.

La Guida della Commissione alla direttiva EMC (ed. 2010) tratta queste apparecchiature al paragrafo 1.1.4.

INDIRIZZO DEL SOGGETTO CHE IMMETTE UN PRODOTTO NEL MERCATO ITALIANO

Essendo la nostra una società multinazionale, è possibile indicare l’indirizzo della Sede legale della nostra casa madre o deve essere inserito obbligatoriamente l’indirizzo della filiale che immette il prodotto sul mercato?

Per uniformità, vorremmo inserire uno sticker direttamente in fase di produzione sui prodotti che saranno immessi non solo sul mercato italiano con la seguente sigla (a titolo di esempio):

Imported by XX Group – sede legale: “indirizzo sede legale XXX Germany”

Va bene o dobbiamo specificare la sede legale

italiana se il prodotto viene importato e immesso sul mercato dalla nostra filiale?

Ai sensi del Regolamento 765/2008, della Decisione 768/2008 (Allegato I) e delle varie direttive di prodotto (EMC, LVD, R&TTE ora RED) il soggetto che immette per primo il prodotto nel territorio della UE è il Fabbri- cante (se ha sede nella UE) o l’Importatore. Quindi: prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla Sua società con sede

in Italia: va indicata la Sua società con sede in Italia; prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla consociata tedesca della Sua società: va indicata la consociata tedesca; prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla consociata tedesca e poi introdotti sul mercato italiano dalla consociata italiana: va indicata la consociata tedesca.

ALLOCAZIONE MARCHIO CE

In caso di prodotto radio, sul manuale viene da noi sempre allegata la Dichiarazione di Conformità con apposito logo CE.

Qualora il prodotto non fosse radio, il logo CE deve essere sempre presente anche sul manuale/quick start contenuto/a nel pack/blister o è sufficiente la sua presenza sul prodotto e sul pack/blister?

Il marchio CE va sempre apposto sul prodotto, con riferimento a tutti i prodotti, radio o non radio; solo se ciò eccezionalmente non è oggettivamente possibile, esso va riprodotto sull’imballaggio (nel caso di apparecchio sottoposto alla sola D. R&TTE, ora D RED) o sull’imballaggio e sui documenti di accorpamento (nel caso di D. EMC e/o D. LVD).

Nel caso di dichiarazione di conformità riprodotta sulla documentazione che accompagna il prodotto (prevista attualmente all’ art. 6.3 del Dlgs 269/2001 per i prodotti di cui alla D. R&TTE), si usa comunemente riprodurre il marchio CE anche sulla Dichiarazione di Conformità, ma ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

CON RIFERIMENTO ALLE DIRETTIVE LVD (BASSA TENSIONE) ED EMC (COMPATIBILITÀ ELETTRICITÀ), LA NOSTRA CASA MADRE HA PREDISPOSTO:

“La dichiarazione di conformità deve contenere - oltre che la menzione di conformità RoHS e quella Ecodesign - la lista specifica di tutte le norme EN alle quali viene garantita la conformità”.

(a) dichiarazione di conformità CE solo in lingua inglese;

(b) libretto di istruzioni in 12 lingue con dichiarazione di conformità in formato sintetico redatta nelle rispettive 12 lingue di cui al libretto di istruzioni.

Ci chiediamo, in particolare con riferimento al punto b), se siamo tenuti a predisporre un libretto di istruzioni con dichiarazione di conformità in formato sintetico non solo con le 12 lingue già coperte ma con tutte le lingue dell'UE.

Le istruzioni devono essere in una lingua comprensibile nello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati; il Codice del Consumo italiano richiede la lingua italiana (art. 6 e 9) così come le normative italiane di settore. Alcuni Stati membri accettano invece anche l'inglese. La dichiarazione di conformità deve essere resa disponibile in lingua italiana (Art. R10(2) dell' Allegato I alla Decisione 768/2008 ; si veda anche in proposito da Guida Blù 2016, pag. 56)

Ricordo che nel caso della Direttiva R&TTE, ora RED, una copia sintetica della dichiarazione di conformità deve accompagnare ogni prodotto.

Il 20 aprile 2016 è scaduto il termine per l'attuazione delle nuove direttive in materia di bassa tensione (D. 2014/35/UE) e compatibilità elettromagnetica (D. 2014/30/UE). Vorremmo sapere che ne è dei prodotti in giacenza presso il magazzino del distributore o del rivenditore ma non conformi alle suddette direttive a tale data.

Rilevo che l'articolo 43 della D. 2014/30/UE (EMC), stabilisce che gli «Stati Membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle apparecchiature oggetto della D. 2004/108/CE che sono conformi a detta direttiva e sono state immesse sul mercato (della UE) anteriormente al 20 aprile 2016 . Un'analogia previsione è contenuta all' articolo 25 della D. 2014/35/UE (LVD).

Vorrei predisporre una versione “universale” di dichiarazione di conformità, che sia sempre valida anche se cambiano le norme EN via via applicabili ai miei prodotti (telefoni cellulari); in particolare,

vorrei sapere se potrei limitarmi ad indicare quanto segue: “This product is compliant to: Directive 1999/5/CE (R&TTE) Directive of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity”, senza indicare lista delle norme tecniche applicate?

La risposta è NO. Infatti, la dichiarazione di conformità deve contenere - oltre che la menzione di conformità RoHS e quella Ecodesign - la lista specifica di tutte le norme EN (via via continuamente aggiornate) alle quali viene garantita la conformità del prodotto.

Quesito in campo automotive (prodotti after market di car navigation e car entertainment, compresi lettori di DVD): vorremmo sapere se c'è qualche rischio legale nel caso in cui un'azienda italiana venda prodotti customizzati per la UE (quindi con E mark e CE mark) in paesi extra-UE; in particolare, vede un qualche rischio legale se l'acquirente extra - UE o l'esportatore italiano cliente viene espressamente avvisato che il prodotto è conforme alla sola regolamentazione europea ed inoltre che quanto alla regione DVD e correlative frequenze il prodotto stesso potrebbe non funzionare?

No non vedo problemi in questo specifico caso.

L'azienda italiana indicherà in contratto e in fattura le caratteristiche precipue (prodotti destinati al solo mercato UE) dei prodotti venduti.

ENERGY LABEL (D. 20010/30/UE)

Per i TV è possibile specificare il consumo energetico in Watt solo sulla label attaccata sul prodotto e sulla energy label, omettendo l'informazione sul manuale di istruzione? E quanto agli altri prodotti?

Tutti gli apparecchi interessati dalla normativa di cui trattasi (quindi anche, ma non solo, gli apparecchi TV), devono comprendere una scheda - eventualmente riproducibile nel manuale di istruzioni - che riporta i dati sul consumo energetico.